

Associazione
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL TARENTINO - APS
Via G. Pascoli, 23 - TARENTO
Codice Fiscale/Partita IVA 94132510309

Verbale di Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2022.

In data 7 luglio 2022, giovedì, alle ore 16.30, si è riunita presso sede dell'associazione sita in Tarcento in via G. Pascoli n. 23, l'Assemblea dell'Associazione **UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL TARENTINO - APS**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione denominazione sociale
- 2) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora VATTOLO DANIA*, che, constatato che sono presenti n. 162. soci aventi diritto al voto su n. 210 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 9, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Polonia Eva.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente illustra la proposta della modifica dello statuto e propone, conseguentemente, di variarlo con le modifiche proposte, procedendo alla stesura dello stesso, come da allegato.

Trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la variazione della denominazione sociale della nostra associazione, aggiungendo l'acronimo "APS". Detta variazione è ricompresa nella modifica statutaria di cui al punto successivo.
- 2) Adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.
Il Presidente informa i presenti che, entro il 12 agosto 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.
Egli fa presente che la scadenza del 12 agosto 2022 è posta dalla Giunta Regionale, con sua comunicazione ex art. 31, comma 8, del D.M. 106/2020, datata 9/6/2022 – prot. N. 0029176/P/GEN. – a valere del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.
- 3) Tra le varie ed eventuali, il Presidente porta a conoscenza, per la sua ratifica, la composizione del Consiglio Direttivo della nostra Associazione, eletto il 16/12/2021:
 - Vattolo Dania – Presidente
 - Versolatto Alessandro – Vice Presidente
 - Coianiz Franca - Consigliere
 - Piuksi Anna - Consigliere
 - Polonia Eva – Segretario Economo

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Nel precisare che la bozza di statuto è stata sottoposta alla Dott.ssa Sara Bellina, ns. commercialista, e alla dott.sa Guendalina Catto della Giunta Regionale, ed avendo avuto il loro parere favorevole alle modifiche apportate alla bozza, in data 21/6/2022 si è proceduto ad inviare, con i mezzi ritenuti più adatti, la "Convocazione" della presente Assemblea straordinaria, così come stabilito dal Consiglio Direttivo nella sua seduta del 17/6/2022.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

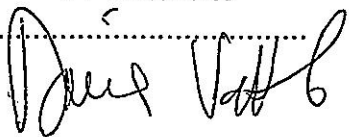
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

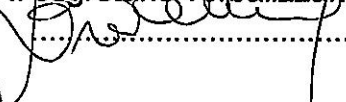
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.35.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



13 LUG. 2022
REGISTRATO a UDINE il
AL N° 3019 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

Firma

IL FUNZIONARIO
PROVINCIALE

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL TARCENTINO APS", in seguito chiamata "Associazione", iscritta nel registro regionale delle A.P.S. n. 658, avente sede legale in TARCENTO Via G. PASCOLI, n° 26

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo settore).

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore socio-culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Organizzazione e gestione di attività di interesse sociale

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs.

117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro Regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto dalla Delibera del Consiglio Direttivo ed in particolare:

Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta, e condivide gli scopi di cui all'art. 2, compresi altri Enti del Terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle APS.

Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono *soci fondatori* i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono *soci onorari* le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare *soci ordinari* le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al

Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Tutti i Soci al momento dell'assemblea devono essere in regola con il versamento della quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi, e per loro è esclusa la partecipazione all'elettorato passivo, vale a dire che il minore non potrà essere votato quale membro degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 60 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata

nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega scritta di almeno metà più uno dei soci; mentre in seconda convocazione da fissarsi un'ora dopo la prima, la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

All'Assemblea della Associazione spetta:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C..

Le ~~votazioni~~ che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto ~~segreto~~. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

A ~~parità di~~ voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la ~~modifica~~ dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria, con le stesse ~~modalità~~ previste dall'art. 8). L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di

almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita - ai sensi dell'art. 26, 1° comma CTS - da persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e presentarlo all'Assemblea per la discussione e per la sua approvazione;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C.. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

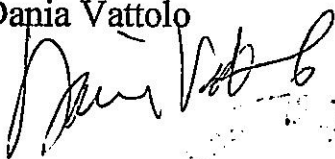
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Tarcento, 7 luglio 2022

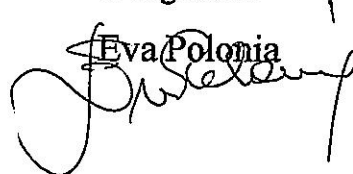
Il Presidente

Dania Vattolo



Il Segretario

Eva Polonia



ALLEGATO ALL'ATTO N° 3019
ISTRATO a UDINE il 1.3.11.2022
LINE 3 - PRIVATI N.A.

*Firma S.

GIULIO DE LUCA
GIULIO DE LUCA
GIULIO DE LUCA